

Lavoratore senza ferie e riposi e risarcimento del danno da usura psicofisica

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 14710 del 14 Luglio 2015 , ha stabilito che in tema di accertamento patrimoniale del danno da stress lavorativo, l'usura psicofisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, deve essere distinto dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, con conseguente autonoma risarcibilità del primo, non dovendosi confondere però siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale.

.....

La Corte Suprema , con la sentenza in commento , ha stabilito che con riguardo ai lavoratori che lavorano ininterrottamente , in particolar modo nei fine settimana o non effettuano le pause giornaliere , viene riconosciuta l'usura e lo stress psicofisico derivante dal mancato riconoscimento delle ferie e dei riposi , determinando un danno non patrimoniale che l'azienda deve risarcire.

Il fatto

Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d'Appello, confermando la decisione del giudice del tribunale di primo grado , aveva condannato una società di trasporti pubblici al pagamento delle somme indicate per ciascun lavoratore, oltre accessori e spese legali , a titolo di risarcimento del danno da mancati riposi stabiliti dal regolamento CEE n. 3820 del 1985 , richiamato dall'art. 174 del nuovo codice della strada (riposo minimo di 11 ore giornaliere e riposo settimanale di 45 ore consecutive) e non fruiti benché gli stessi fossero stati addetti per cinque giorni alla settimana alla guida di mezzi destinati al trasporto di passeggeri su percorsi più lunghi di 50 chilometri.

In particolare , la Corte territoriale aveva confermato la decisione del Tribunale che , ritenendo peraltro che le soste inopere fuori residenza intervallavano corse del turno e non potevano essere considerate riposo , aveva quantificato i mancati riposi sulla base della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata sulla base di documenti prodotti dalle parti (alcuni dei quali direttamente al consulente) e traendo argomenti di prova dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione di documenti disposta nei confronti

del datore di lavoro. La Corte aveva quindi ritenuto presunto il danno subito dai lavoratori , qualificato come danno da usura psicofisica e non come danno biologico, liquidando il danno in via equitativa , utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore per la maggiorazione del lavoro straordinario , notturno e festivo.

Contro tale sentenza la società datrice di lavoro proponeva ricorso per cassazione , censurando la decisione della Corte territoriale per avere erroneamente presunto l'esistenza del danno in assenza di pluralità di fatti gravi, precisi e concordanti.

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

In linea generale , la Suprema Corte premetteva che il danno da stress o usura psicofisica “ si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e , in linea generale , la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici”.

Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, la Suprema Corte riteneva , anche facendo riferimento alla sua precedente giurisprudenza sul punto , di distinguere il danno da “usura psicofisica”, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizzava , invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno doveva ritenersi presunto.

Tale soluzione , continuavano i giudici , si spiegava in considerazione della circostanza che nella fattispecie l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale aveva una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse esponeva direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (“a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie per le quali siffatta copertura non sussiste , come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero , previste dal Regolamento n.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138”).

Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata aveva ritenuto dimostrata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali ed aveva riconosciuto il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto, quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a riposi compensativi.

La Corte territoriale quindi , secondo i giudici di legittimità , con motivazione corretta ed adeguata, aveva accertato che l' adibizione del lavoratore a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge, per come documentalmente emergente dall'istruttoria , aveva determinato , in violazione dei limiti di legge , l'aumento della penosità del lavoro , rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo (diversi anni), con efficienza lesiva costante (in quanto ancorata a turni omogenei , replicatisi nel tempo) , con incidenza su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento).

La sentenza , concludevano i Giudici , era dunque in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte secondo il quale “ l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36, terzo comma Cost., – avente natura risarcitoria di un danno (usura psicofisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro – deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi “de qua”, non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale “ .

In definitiva, correttamente la Corte d'Appello aveva accertato fatti univoci, reiterati e gravi, posti in essere in violazione di precisi limiti legali, idonei come tali ad esporre il datore di lavoro al risarcimento del danno anche non patrimoniale.

Per tutto quanto sopra esposto , ne conseguiva il rigetto del ricorso.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

In definitiva

Il danno da mancato riposo determina sia un danno alla salute o danno biologico, che si concretizza in una infermità del lavoratore , determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali , sia un danno da usura psicofisica.

La differenza fra i due è che nel primo caso il danno non è presunto e va provato dal lavoratore , mentre nel secondo caso , considerato dalla sentenza in commento , il danno è presunto e non va provato dal lavoratore , il quale ha diritto ad un risarcimento In tal caso il danno non è presunto e va dimostrato dal lavoratore.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)